



*Direzione centrale
coordinamento giuridico*

All'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Oggetto: art. 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015 – richiesta parere.

È pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di chiarimenti avente ad oggetto la procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

Al riguardo, in conformità dell'avviso espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 13253 del 21 dicembre 2020, si rappresenta quanto segue.

Come già evidenziato con nota prot. n. 8120/2019, l'attività dell'Ispettorato in tali casi deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso.

Tuttavia, laddove si riscontri la violazione di norme imperative (ad es. l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio), non sarà ammissibile il ricorso a tale procedura.

Nel caso in esame, la deroga ad uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Conseguentemente, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – **gli stessi non potranno**

ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.

A tal riguardo si richiamano peraltro le indicazioni fornite da questo Ispettorato con circ. n. 3 del 25 gennaio 2018 relativamente alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati da associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 8 del D.L. n. 138/2011.

II DIRETTORE CENTRALE

Dott. Danilo PAPA

IF/DS-EB